



Presidente

omissis

Fasc. 4879/2019 (URCP 45/2022)

Quesito in merito all'affidamento del servizio di notificazione atti a mezzo messi.

Con riferimento ai quesiti formulati da [omissis] con nota acquisita al prot. Autorità n. 53454 del 29/6/2022, si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 6 settembre 2022 ha deliberato di comunicare quanto segue.

Con riferimento alla qualificazione del servizio di notificazione a mezzo messi degli atti del Comune nonché degli atti di enti terzi di cui venga richiesta la notifica a soggetti residenti nel territorio cittadino, a seguito di esito infruttuoso del ricorso al servizio postale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 della Legge n. 890/1982 e 10 della Legge n. 265/1999, si evidenzia che il paragrafo 12 delle Linee guida si applica espressamente all'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890. A detti servizi si applicano quindi le indicazioni contenute nel paragrafo richiamato e, ai sensi del punto 12.15 delle predette Linee guida, per quanto non espressamente previsto nel paragrafo 12, le previsioni delle linee guida relative agli altri servizi postali, ove applicabili.

Con riferimento alle proporzioni tra addetti e numero di invii stimati, nelle Linee guida è indicato che il requisito ritenuto congruo deve essere individuato caso per caso a seguito di un'analisi delle caratteristiche del servizio e del territorio da coprire. Nella Relazione AIR di accompagnamento delle Linee guida è indicato che, a titolo meramente esemplificativo, può considerarsi equo il rispetto delle seguenti proporzioni:

- a) un addetto ogni 120.000 pezzi di corrispondenza ordinaria da spedire nell'arco dell'anno;
- b) un addetto ogni 30.000 pezzi di raccomandata da spedire nell'arco di un anno;
- c) un addetto ogni 17.143 pezzi di notifiche eseguite a mezzo di messo comunale, da spedire nell'arco di un anno.

In relazione al terzo quesito, si evidenzia che al punto 9.1 delle Linee guida si afferma che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, gli appalti di servizi postali sono aggiudicati

esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, trattandosi di appalti ad alta intensità di manodopera. Il Consiglio di Stato, nel parere n. 1369 del 3/8/2021 reso sullo schema di Linee guida, ha sostenuto che «*Correttamente si afferma nel punto 9.1 che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, gli appalti di servizi postali sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, trattandosi di appalti ad alta intensità di manodopera*». Si tratta, infatti, di servizi in cui l'attività principale è rappresentata dalla distribuzione, il cui costo è composto, in misura assolutamente prevalente, dal costo sostenuto per il personale. Appare pertanto singolare che, nel caso di specie, il costo della manodopera non raggiunga il 50 per cento del valore del contratto. Ciò posto, ad ogni buon fine, si evidenzia che il costo della manodopera va calcolato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del codice dei contratti pubblici e che, come espressamente previsto al punto 12.5 delle Linee guida, il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di infrazioni al codice della strada è affidato separatamente dagli altri servizi postali, al fine di favorire la massima partecipazione. Pertanto, nel caso in cui ricorresse la necessità di affidare altri servizi, la stazione appaltante dovrebbe procedere con affidamenti separati oppure suddividendo l'appalto in lotti distinti.

*Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente